

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

recante modifica della decisione 2007/767/CE relativa alla deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland

[notificata con il numero C(2012) 9408]

(2012/806/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/767/CE che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Falkland per quanto riguarda varie specie di pesce congelato del codice NC 0303, varie specie di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, calamari congelati della specie *Loligo* e calamari congelati del genere *Illex* del codice NC 0307 ⁽²⁾. La deroga è scaduta il 30 novembre 2012.
- (2) Il 12 ottobre 2012 le isole Falkland hanno chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 1° dicembre 2012 fino all'adozione della nuova decisione sull'associazione d'oltremare. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo di 8 750 tonnellate di pesce congelato del codice NC 0303, 1 683 tonnellate di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, 29 400 tonnellate di calamari congelati della specie *Loligo* e 15 500 tonnellate di calamari congelati del genere *Illex* di cui al codice NC 0307.
- (3) Le isole Falkland hanno motivato la propria richiesta adducendo che la manodopera locale limitata e la penuria di competenze riducono le possibilità di reclutare per le proprie navi equipaggi provenienti dalle isole Falkland. Il fatto che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongano attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca deriva in particolare dalla posizione geografica peculiare delle isole Falkland.
- (4) È opportuno concedere la deroga alle norme di origine previste nell'allegato III della decisione 2001/822/CE per i prodotti di cui ai codici NC 0303 e 0304, per i calamari della specie *Loligo* di cui al codice NC 0307 49 35 e per i calamari del genere *Illex* di cui al codice NC 0307 99 11. Tale deroga è giustificata a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del suddetto allegato, in particolare tenendo conto dello sviluppo dell'industria locale esistente.

(5) È necessario assicurare la continuità delle importazioni dalle isole Falkland nell'Unione. La decisione 2007/767/CE deve pertanto essere prorogata con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2012 fino all'entrata in vigore della nuova decisione sull'associazione d'oltremare prevista per il 1° gennaio 2014.

(6) La decisione 2007/767/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/767/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui all'articolo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell'allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2007 e il 31 dicembre 2013.»;

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2013.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 310 del 28.11.2007, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo complessivo annuo ⁽¹⁾ (in t)
09.1914	0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del codice 0304	Dall'1.12.2007 al 30.11.2012	12 500
			Dall'1.12.2012 al 31.12.2013	8 750
09.1915	ex 0304	Filetti di pesce congelati	Dall'1.12.2007 al 30.11.2012	5 100
			Dall'1.12.2012 al 31.12.2013	1 683
09.1916	0307 49 35	Calamari della specie <i>Loligo Patagonica</i> (<i>Loligo gahi</i>), congelati	Dall'1.12.2007 al 30.11.2012	34 600
			Dall'1.12.2012 al 31.12.2013	29 400
09.1917	0307 99 11	Calamari del genere <i>Illex</i> , congelati	Dall'1.12.2007 al 30.11.2012	31 000
			Dall'1.12.2012 al 31.12.2013	15 500

⁽¹⁾ Il quantitativo complessivo riguarda tutte le specie.»